



COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2020.

L'anno 2020, addì 10 del mese di Settembre alle ore 18:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenze
1	FERRARI ROBERTO	Sindaco	S
2	ZANZINI NAZZARENA	Consigliere	S
3	LODI PAOLO	Consigliere	S
4	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Consigliere	S
5	ZANINI ANDREA	Consigliere	S
6	MEO CARLA	Consigliere	S
7	FERRARI ERMETE	Consigliere	S
8	PARMIGGIANI ROSSELLA	Consigliere	S
9	DE RIGGI GIOVANNI	Consigliere	S
10	PEDRAZZINI GIOVANNI	Consigliere	S
11	FOLLONI MARIA GRAZIA	Consigliere	S
12	LUSUARDI DANIELE	Consigliere	S
13	PAVARINI ROBERTO	Consigliere	S
	TOTALE PRESENTI		13
	TOTALE ASSENTI		0

Assessori esterni			
1	NEGRI CRISTINA	Vice sindaco	S
2	CANI FEDERICA	Assessore	S
3	MANFREDOTTI CORRADO	Assessore	S
4	POZZETTI ELISABETTA	Assessore	S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA.

Il Sig. FERRARI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FOLLONI MARIA GRAZIA - DE RIGGI GIOVANNI - PAVARINI ROBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto illustra la presente deliberazione l'assessore Manfredotti.

L'intervento dell'assessore, è integralmente registrato in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 7/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;
- l'organo locale competente a deliberare le aliquote Ici - e, dal 2012, le aliquote Imu - è il Consiglio comunale, ex articolo 1, comma 156, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che ha modificato l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019, all'art. 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767,

possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il corrente anno;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con la precedente deliberazione n. 33, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le aliquote IUC-IMU e le aliquote IUC-TASI per l'anno 2019;

CONSIDERATO CHE, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU come disciplinata dalla legge n. 160/2019, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno 2020, alle diverse tipologie di immobili non esenti, le medesime aliquote deliberate per IMU e TASI per l'anno 2019;

RITENUTO pertanto di stabilire per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019:

<p><u>0,55 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze</p>
-------------------------------------	---

classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ESCLUSIONI
PER ABITAZIONI
PRINCIPALI
ED EQUIPARATE
ESCLUSE LE
CATEGORIE
CATASTALI A/1, A/8 E
A/9

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esclusione per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

ANZIANI E DISABILI

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE

Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse, le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari.

	<p>ALLOGGI SOCIALI Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>FABBRICATO ABITATIVO CONCESSO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO O CONCERTATO</p> <p>Si applica all'immobile, comprese le relative pertinenze, (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesso in locazione a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998 o concertato, a condizione che il locatario vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente <u>entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia</u>, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. In caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica.</p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 760.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p>I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).</p>
<p><u>0,25 per cento</u></p>	<p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso locati.</p>
<p><u>ESENTI</u></p>	<p>Terreni Agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>

<p><u>0,96 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le unità abitative da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero.</p> <p>Uffici e studi privati A/10</p> <p>Immobili di categoria B</p> <p>Immobili di categoria C</p> <p>Immobili di categoria D</p> <p>Aree Edificabili</p> <p>Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</p> <p>Si applica alle tipologie abitative da A/1 ad A/9 non locate, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente, escluse le pertinenze.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILE CONCESSO A PARENTE DI 1° GRADO</p> <p>Si applica all'immobile di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, comprese le relative pertinenze, (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), concesso in comodato gratuito, registrato o non registrato, a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo; tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, deve esserne data comunicazione agli uffici comunali utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'immobile in comodato NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ➤ l'immobile deve essere concesso in comodato a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a condizione che il parente vi risieda anagraficamente e

	<p>dimori abitualmente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il contratto di comodato deve essere registrato; ➤ il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; ➤ il proprietario non deve possedere altre unità abitative in Italia (oltre a quella concessa in comodato), <u>ad accezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale</u>, purché si trovi nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato e non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ➤ la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p>Il beneficio della riduzione dell'aliquota agevolata e, per chi ne avesse diritto, della base imponibile al 50%, ferme restando le condizioni sopra indicate, si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p><u>0,55 per cento</u></p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>

ATTESO che, ai sensi degli articoli:

- n. 138 della legge n. 77/20 che abroga il comma 4 dell'art. 107 del DL 18/20 che prevedeva il termine per approvazione del Regolamento IMU e delle Aliquote IMU 2020 entro il 30/6/2020;
- n. 106 comma 3 bis della suddetta legge n. 77 del 17/7/2020, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposto municipale propria non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2020; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; inoltre, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno; al fine della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate Comunali, approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 adottato in data odierna e dichiarato immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'articolo 174 del TUEL (parere Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale; confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/07/2014), e d'altronde l'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – nonché la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16/07/2020 di presa d'atto della nomina succitata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai tredici consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<u>0.55 per cento</u>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
------------------------------	--

<p style="text-align: center;"><u>ESCLUSIONI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>PER ABITAZIONI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>PRINCIPALI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ED EQUIPARATE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ESCLUSE LE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CATEGORIE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CATASTALI A/1, A/8 E</u></p> <p style="text-align: center;"><u>A/9</u></p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <hr/> <p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esclusione per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</p> <p>ANZIANI E DISABILI E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse, le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze,</p>
--	---

	adibiti ad abitazione principale.
<u>0,76 per cento</u>	<p>FABBRICATO ABITATIVO CONCESSO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO O CONCERTATO</p> <p>Si applica all'immobile, comprese le relative pertinenze, (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesso in locazione a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998 o concertato, a condizione che il locatario vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente <u>entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia</u>, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. In caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica.</p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 760.</p>
<u>0,1 per cento</u>	<p>I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).</p>
<u>0,25 per cento</u>	<p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso locati.</p>
<u>ESENTI</u>	<p>Terreni Agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>

<p><u>0,96 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le unità abitative da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero.</p> <p>Uffici e studi privati A/10</p> <p>Immobili di categoria B</p> <p>Immobili di categoria C</p> <p>Immobili di categoria D</p> <p>Aree Edificabili</p> <p>Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</p> <p>Si applica alle tipologie abitative da A/1 ad A/9 non locate, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente, escluse le pertinenze.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILE CONCESSO A PARENTE DI 1° GRADO</p> <p>Si applica all'immobile di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, comprese le relative pertinenze, (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), concesso in comodato gratuito, registrato o non registrato, a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo; tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, deve esserne data comunicazione agli uffici comunali utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'immobile in comodato NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ➤ l'immobile deve essere concesso in comodato a parenti di 1° grado

	<p>(genitore/figlio) a condizione che il parente vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il contratto di comodato deve essere registrato; ➤ il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; ➤ il proprietario non deve possedere altre unità abitative in Italia (oltre a quella concessa in comodato), <u>ad accezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale</u>, purché si trovi nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato e non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ➤ la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p>Il beneficio della riduzione dell'aliquota agevolata e, per chi ne avesse diritto, della base imponibile al 50%, ferme restando le condizioni sopra indicate, si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p><u>0,55 per cento</u></p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>

- 3) Di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;
- 4) Di dare atto altresì che la presente deliberazione di approvazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020 sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 nonché ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 modificato per l'anno 2020 dall'art. n. 106 comma 3 bis della L.77/20, entro il 31 ottobre 2020 al fine di renderne possibile la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre del corrente anno 2020.

Successivamente il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FERRARI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione: è stata resa / non è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 10 settembre 2020, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

- Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi

_____ per 15 giorni consecutivi

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARILIA MOSCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE